

N. R.G. 357/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Nunzia Corini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 357/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2014 promossa da:

F. (C.F.)
con gli avv. - attore -

contro

BANCA (C.F.)
con l'avv. - convenuta -

All'udienza del la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attore

“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione, voler così giudicare:

NEL MERITO: *in accoglimento della domanda, previ gli opportuni accertamenti del caso,*

a) dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi stabiliti nel contratto di mutuo di credito fondiario per cui è causa, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa; conseguentemente, e comunque, dichiarare gratuito il mutuo di cui in epigrafe per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815, secondo comma, c.c.;

b) per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione a parte attrice di tutte le somme versate in eccesso a titolo di interessi che si quantificano in euro 40.989,58 ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre in ogni caso gli interessi legali dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese diritti ed onorari, di cui i procuratori si dichiarano antistatari”.

Per la convenuta

“Voglia l’Onorevole Tribunale di Cremona, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

Preliminarmente

- *accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione ex art. 164, 4° comma, c.p.c. in relazione all’art. 163, 3° comma, n. 3 e/o n. 4, c.p.c., per i motivi dedotti al punto 1. del presente atto;*
- *accertare e dichiarare la prescrizione decennale del diritto di parte attrice alle ripetizione di tutte le somme, di qualsiasi natura, alcune non meglio specificate da controparte, che la banca avrebbe illegittimamente addebitato, con riferimento a tutti gli addebiti e/o versamenti oggetto di contestazione, nessuno escluso, eseguiti ed annotati sul conto corrente in data anteriore al decimo anno precedente la data di notifica dell’atto di citazione, o la diversa data che verrà accertata in corso di causa.*

Nel merito

Respingere le domande tutte avversarie perché infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso

Con condanna alla rifusione delle spese e compensi professionali di lite.

In via istruttoria

La convenuta richiama le osservazioni del proprio C.T.P. in merito alle ipotesi formulate dal C.T.U.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F , previo esperimento negativo del procedimento di mediazione di cui al d. lgs. n. 28/2010, conveniva in giudizio Banca , con la quale aveva stipulato in data 23.4.2001 un contratto di mutuo fondiario di Lit. 280.000.000 (pari ad euro 144.607,93) da restituire in 240 rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, scadenti l’ultimo giorno di ogni mese, con preammortamento per il periodo antecedente alla messa a disposizione della somma mutuata da parte della banca. Allegava documentazione a riprova dell’avvenuta estinzione anticipata del mutuo in data 7.12.2007.

Con riguardo a tale contratto contestava: 1) l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali o comunque la mancanza di trasparenza, per essere stato applicato un tasso effettivo superiore a quello contrattuale nominale, per effetto della capitalizzazione composta insita nel piano di ammortamento alla francese, per cui chiedeva il ricalcolo degli interessi al tasso legale (v. § 1, pag. 7 dell’atto di citazione) oltre alla ripetizione di quanto versato in eccesso; e 2) l’usurarietà degli interessi, per effetto del cumulo tra tassi corrispettivi e tassi di mora, per cui avanzava domanda di ripetizione degli interessi indebitamente incassati dalla banca.

La convenuta si costituiva eccependo innanzi tutto la nullità dell’atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per non essere stati specificati i fatti costituenti le ragioni della domanda. Nel merito, negava che il piano di ammortamento alla francese fosse produttivo di interessi anatocistici, posto che - al contrario - con tale metodo gli interessi sono calcolati sul capitale residuo; contestava la sussistenza di usura, sia per l’erroneità della tesi della sommatoria dei tassi, sia perché soltanto il tasso contrattuale avrebbe dovuto essere considerato ai fini della verifica in ordine all’usura. Eccepiva comunque la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme versate anteriormente alla notifica dell’atto di citazione. Chiedeva quindi il rigetto delle domande.

In prima udienza il procuratore dell’attore depositava una perizia integrativa focalizzata sulla questione delle illegittimità derivanti dal piano di ammortamento alla francese (v. doc. n. 7), cui replicava estesamente il consulente della banca nella relazione allegata (v. doc. n. 6) alla prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. depositata dalla convenuta.

A scioglimento della riserva assunta in prima udienza all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., veniva disposta e depositata la perizia d'ufficio. In seguito il C.T.U. era sentito a chiarimenti su richiesta di entrambe le parti.

Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza. Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- La nullità dell'atto di citazione

L'eccezione sollevata dalla convenuta riguarda soltanto una delle due questioni poste a fondamento della domanda, ossia quella inerente le criticità prodotte dall'utilizzo del metodo di ammortamento alla francese.

Secondo la difesa della banca l'attore si sarebbe limitato "... *ad una generica contestazione (meramente teorica) del tutto disancorata al caso di specie* ..."; in sostanza non sarebbe indicata una specifica censura, non comprendendosi se venga contestato l'anatocismo o l'applicazione di un tasso superiore a quello convenuto e, d'altro canto, l'argomento non sarebbe contestualizzato in relazione al caso di specie.

L'eccezione non è fondata.

Infatti, a prescindere dal fatto che in prima udienza (come preannunciato nell'atto introduttivo) la difesa dell'attore ha depositato un'integrazione della perizia già prodotta, con la quale ha sviluppato le contestazioni svolte in diritto nell'atto di citazione, la questione inerente gli effetti del piano di rimborso alla francese non richiede particolari agganci al caso concreto, posto che – una volta verificata la tipologia di ammortamento – gli argomenti a favore e contro l'asserita illegittimità di questo particolare metodo di rimborso riguardano qualunque contratto utilizzi la relativa formula per il calcolo della rata.

Sul punto, è peraltro chiaro che secondo la tesi attorea il piano di ammortamento utilizzato nel mutuo oggetto di causa è quello c.d. "alla francese" e che tale metodo è illegittimo sia poiché sottende che gli interessi siano soggetti ad anatocismo, sia in quanto l'interesse effettivo è superiore a quello nominale. Nel primo caso entra in questione l'eventuale violazione dell'art. 1283 c.c.; nel secondo, la contestazione si sposta nel campo della violazione dell'art. 1284 c.c.

Al di là della fondatezza o meno degli assunti di parte attrice, non si rinviene in atto di citazione alcuna carenza in ordine ai requisiti del *petitum* e della *causa petendi*.

2- La prescrizione

È pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui "*Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata*" (cfr. Cass. n. 17798/2011 e in precedenza, conforme, Cass. n. 2301/2004, secondo la quale "... *se l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto nel caso di mutuo, avendo questo carattere di contratto di durata, le diverse rate in cui il dovere di restituzione è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione* ...").

Nella specie è incontrovertito, poiché dedotto e documentato da parte attrice (v. doc. n. 2) e non contestato dalla convenuta, che il mutuo sia stato estinto anticipatamente il 7.12.2007.

Poiché l'atto di citazione è stato notificato il 4.2.2014 è evidente che il decennio non era ancora decorso prima dell'introduzione del giudizio.

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è pertanto infondata.

3- Il rapporto contrattuale per cui è causa

Come risulta dal contratto (*sub doc. n. 1 dell'attore*):

- il mutuo è stato erogato per una somma capitale di lire 280.000.000, all'interesse del 5,628% nominale annuo, salvo il diverso interesse pattuito all'art. 4 per tutta la successiva durata dell'ammortamento (art. 1, comma 1);
- il tasso del 5,628% è "... *previsto all'art. 1 per la determinazione degli interessi dovuti fino alla scadenza della 24^a rata*" (art. 4, comma 1);
- è pattuito all'art. 4, comma 1, che, dopo le prime 24 rate al tasso fisso del 5,628%, il mutuatario possa optare per il tasso o fisso ("*pari all'Interest Rate Swap lettera Euro a 2, 3 o 5 anni a seconda, rispettivamente, della corrispondente durata del periodo da regolare, maggiorato di 1,40 punti*") o variabile ("*pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 1,5 punti*"), con comunicazione da far pervenire alla banca almeno 60 giorni prima della scadenza della 24^a, 60^a, 84^a, 120^a e 180^a rata (art. 4, comma 2); in mancanza di comunicazione è convenuto che sia applicato il tasso variabile determinato come al comma 1 (art. 4, comma 3);
- è previsto all'art. 4, comma 5, che "... *le predette rate mensili sono soggette a variabilità e la parte mutuataria dichiara di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto dell'adeguamento che la Banca mutuante, sulla base delle opzioni della parte mutuataria, è autorizzata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, dell'interesse che, determinato ad ogni singola rata applicando l'equivalente mensile, arrotondato al terzo decimale del tasso su base semestrale (nominale annuo diviso due), sarà rilevato:- in caso di applicazione di tasso "variabile" Euribor 6 mesi il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° gennaio per le rate scadenti: l'ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno immediatamente successivi; il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° luglio per le rate scadenti: l'ultimo giorno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre immediatamente successivi ...*";
- la decorrenza dell'ammortamento è fissata come indicato all'art. 2 del capitolato allegato "B" al contratto (art. 4, comma 11), con gli interessi di preammortamento di cui agli artt. n. 1 e 2 del medesimo capitolato, alla data e con le modalità ivi previste, calcolati allo stesso tasso di cui all'art. 1 (art. 4, comma 12), ossia 5,628%;
- per il rimborso a rate mensili, il punto "c" dell'art. 2 del capitolato prevede l'inizio dell'ammortamento dal primo giorno del mese immediatamente successivo alla data di messa a disposizione della somma mutuata in favore della parte finanziata o dal primo giorno del mese immediatamente successivo alla data del novantesimo giorno dalla stipula del contratto;
- gli altri oneri e condizioni di natura economica a carico della mutuataria sono stati indicati in lire 896.936 per conguaglio delle spese di istruttoria, tecniche e legali, relative al finanziamento (art. 9, comma 3) e lire 2.500 per le comunicazioni periodiche (art. 9, comma 5), oltre a commissioni e spese per ogni servizio accessorio, non quantificate (art. 9, comma 4);
- la restituzione della somma mutuata è stata fissata in n. 240 rate mensili, comprensive di capitale e di interessi; scadenti l'ultimo giorno di ogni mese (art. 4, comma 4);
- su ogni somma non pagata, dovuta a qualunque titolo, è stato pattuito l'obbligo per il mutuatario di corrispondere dalla scadenza l'interesse di mora, "*stabilito maggiorando di n. 3 punti il tasso convenzionale come sopra pattuito e tempo per tempo applicato*" (art. 5, commi 1 e 2);



- Innanzitutto, pare ormai che non possa essere seriamente messo in dubbio l’orientamento, già seguito da questo giudice (cfr. sentenze n. 390 del 12.7.2018 e n. 585 del 22.10.2018 ed altre), secondo cui gli interessi convenzionali moratori sono anch’essi assoggettati alla legislazione antiusura. Infatti, la recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. ord. n. 27442 del 30.10.2018), che spicca per l’approfondita e pregevole motivazione, ha tra l’altro espressamente criticato le *“purtroppo non rare tralatizie affermazioni, spesso irriflessivamente reiterate, dal cui abuso hanno messo in guardia le Sezioni Unite”* (con la sentenza n. 12310/2015), *“secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori avrebbero una funzione diversa: remunerativa i primi, risarcitoria i secondi”*.

Coerentemente, quindi, nel caso di specie è stato chiesto al C.T.U. di verificare gli interessi pattuiti nell'ipotesi di andamento fisiologico del rapporto, ma anche l'incidenza dell'interesse di mora ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura nel caso di condizione patologica del mutuo.

Con riguardo all'ipotesi di regolare svolgimento del rapporto, il C.T.U., utilizzando la formula del T.I.R., espressa nel D.M. 8.7.1992 e recepita nelle Istruzioni della Banca d'Italia, e cioè attualizzando i flussi (*“la somma che viene erogata al tempo zero deve essere uguale alla somma di tutti i rimborsi effettuati nell'arco di tempo interessato dal mutuo, tutti attualizzati al tempo zero. Il tasso che rende le due grandezze equivalenti è il tasso ricercato”*), ha accertato che gli oneri convenuti conducono ad un tasso (5,8140%) che è inferiore a quello soglia (10,23%).

Con riguardo all'inadempimento, dunque alla rilevanza degli oneri di mora nel calcolo del T.E.G., il C.T.U. ha preso in considerazione lo scenario consistente nel mancato pagamento delle prime sei rate e immediata risoluzione da parte della banca con applicazione del compenso per l'estinzione anticipata e della mora, giungendo alla conclusione che, nemmeno in questo caso, il T.E.G. (pari a 7,3940% è superiore al tasso soglia (pari al 10,23%).

Per quanto l'ipotesi “patologica” sia meramente speculativa e non trovi corrispondenza nel caso in esame (risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice che il mutuatario ha sempre adempiuto regolarmente al pagamento delle rate ed è receduto anticipatamente dal contratto), la verifica compiuta dal C.T.U. può comunque essere utilizzata per escludere che nel caso concreto vi sia stata usura. Infatti, nei conteggi effettuati per accertare il T.E.G. in ipotesi di inadempimento, il C.T.U. ha considerato il peggior scenario possibile, inserendo tra gli oneri l'interesse di mora e il compenso per l'estinzione anticipata. Tuttavia, quest'ultimo onere si applica soltanto nel caso in cui il mutuatario sia adempiente e decida di recedere dal contratto (non nella diversa ipotesi in cui sia la banca ad optare per la risoluzione); e d'altro canto è pacifico che l'interesse moratorio è superiore a quello corrispettivo, posto che in caso di inadempimento è prevista l'applicazione a questo di una maggiorazione di 3 punti percentuali (art. 5, comma 2). Inoltre, avendo considerato la mora fin dalla prima rata, è chiaro che gli oneri conteggiati hanno prodotto un impatto maggiore, rispetto al capitale (di importo inferiore) residuante al momento (7.12.2007) in cui è stato estinto il contratto.

Ne consegue che, se il tasso calcolato dal C.T.U. per il peggior scenario non è superiore al tasso soglia di usura, a maggior ragione non può esserlo quello risultante dalla situazione concretamente verificatasi, nella quale vi è da considerare il solo tasso corrispettivo, il compenso per l'estinzione anticipata e il capitale residuo al 7.12.2007, ma non l'incidenza della mora, poiché il mutuatario è sempre stato adempiente.

Dunque in nessuna delle ipotesi prospettate si è verificata usura, il che rende superfluo argomentare circa il criterio (*“potenziale”* - peggior scenario possibile - oppure *“effettivo”* - scenario corrispondente alle condizioni concretamente applicate con riguardo all'effettivo svolgimento del rapporto) da utilizzare per la verifica del T.E.G.

Il contratto di mutuo per cui è causa non è pertanto viziato da usura.

3- La nullità della clausola di determinazione dell'interesse

L'attore ha contestato inoltre la validità della clausola inerente gli interessi, sostenendone la nullità per violazione, oltre che dell'art. 1283 c.c. (anatocismo), anche dell'art. 1284 c.c. (mancata determinazione e specificazione o incertezza tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al contratto); o comunque per difformità tra il T.A.N. e l'ISC. Ha perciò chiesto la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme versate in eccesso.

Nell'atto di citazione e nella relazione di parte prodotta dalla difesa dell'attore in prima udienza *sub* doc. n. 7 è stato dato per pacifico che il rimborso delle rate del mutuo oggetto di causa sia basato

sulla formula dell'ammortamento alla francese. D'altra parte, nella replica del consulente della banca, depositata *sub* doc. n. 6 con la prima memoria, tale assunto non è stato contraddetto ed anzi la tabella a pagg. 3-5 del doc. n. 7, nella quale il C.T.P. dell'attore espone i dati dell'ammortamento effettivo (fino al recesso), è confermata dal C.T.P. della convenuta (*"... salvo alcuni decimali dovuti evidentemente ad arrotondamenti nel calcolo"* - v. pagg. nn. 9-11 del doc. n. 6), sebbene allo scopo di dimostrare che l'ammortamento alla francese non comporta la produzione di interessi sugli interessi.

Dalle difese di entrambe le parti è emerso quindi accordo circa il tipo di rimborso delle rate (metodo c.d. *"alla francese"*), ma disaccordo in ordine alle implicazioni e conseguenze.

Pertanto, nel quesito è stato chiesto al C.T.U. di verificare *"se il piano di ammortamento alla francese utilizzi per il calcolo della rata la formula della capitalizzazione composta e se ciò determini anatocismo o comunque in concreto un tasso effettivo superiore a quello indicato in contratto"*.

Nella C.T.U. e nelle osservazioni del C.T.P. banca la discussione in merito a detto quesito si è formata con riguardo all'intero piano di ammortamento, che è stato pacificamente ritenuto essere stato elaborato col *"metodo alla francese"*.

Tuttavia, nel piano di ammortamento allegato al mutuo *sub* "C" (ove è precisato che il tipo di ammortamento è *"francese"*), i dati esplicitati sono completi soltanto con riguardo alle prime 24 rate (poiché pattuite al tasso fissato in contratto), essendo riportati: la quota capitale della rata, la quota interessi della rata, il totale della rata e il capitale residuo dopo ogni pagamento. Per le rate da 25 a 240 sono indicati soltanto la quota capitale e il capitale residuo.

Le prime 24 rate sono ciascuna della somma di lire 1.946.383, equivalenti ad euro 1.005,22. Questo importo si ottiene utilizzando la formula in regime finanziario composto, che pacificamente caratterizza il metodo di calcolo della rata *"alla francese"* (v. pagg. 4-5 della C.T.U.): *"Il piano di ammortamento in oggetto prevede un rimborso del capitale dato in mutuo mediante la corresponsione di una rata costante, determinata secondo la seguente formula che effettua una distribuzione di quote capitali di importo crescente e di quote interessi decrescenti secondo il regime di calcolo ad interesse composto:*

$$R = Va(t_0) \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}}$$

dove *"R"* è la rata, *"Va"* il capitale iniziale al tempo *T0*, *i* il tasso di interesse periodale ed *n* il numero di rate".

Nell'ammortamento di questo tipo *"... la somma ricevuta dal debitore è il valore attuale di una rendita a rate costanti posticipate nel regime ad interesse composto. Una volta determinata la rata R, mediante la formula sopra rappresentata, il piano di ammortamento alla francese determina la quota capitale C per differenza con l'interesse I (la quota capitale C è l'elemento che va a ridurre il debito iniziale erogato al mutuatario ...)"*.

Effettuando una semplice conversione di valuta, si può constatare che gli importi delle quote capitale e del debito residuo indicati per le rate da 25 a 240 (espressi in lire) corrispondono a quelli (espressi in euro) ottenuti dal C.T.U. nella tabella a pagg. 6-13, colonne 4 e 5, applicando la formula di cui sopra; ne consegue che sono stati determinati utilizzando il metodo alla francese e il T.A.N. del 5,628% fissato per le prime 24 rate.

In contratto, tuttavia, è stato previsto un diverso tasso per le rate successive alla ventiquattresima, sia per l'opzione a tasso fisso (*"pari all'Interest Rate Swap lettera Euro a 2, 3 o 5 anni a seconda,*

rispettivamente, della corrispondente durata del periodo da regolare, maggiorato di 1,40 punti”), sia per l’opzione a tasso variabile (“*pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 1,5 punti*”). In difetto di scelta alle scadenze prestabilite, come è avvenuto nel caso di specie, il contratto prevedeva l’applicazione del tasso variabile, rilevato “... *il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° gennaio per le rate scadenti: l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno immediatamente successivi; il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° luglio per le rate scadenti: l’ultimo giorno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre immediatamente successivi ...*”.

Le clausole del mutuo, al fine del calcolo degli interessi, si fondano su criteri contrastanti, poiché il tipo di ammortamento previsto nell’allegato “C”, ivi detto “francese”, è calcolato al tasso fisso del 5,628% anche per le rate successive alla n. 24, mentre le quote capitale e il capitale residuo indicati per le rate dalla 25 alla 240 non avrebbero potuto essere determinati a priori, stante la pattuizione di tassi agganciati a parametri non conoscibili al momento del contratto per quanto riguarda la componente indicizzata del tasso. D’altra parte è escluso che gli importi fissati per le rate successive alla n. 24 siano meramente indicativi, considerato che il contratto espressamente prevede all’art. 4 che nella tabella allegata *sub* “C”:

- sono evidenziate le quote del capitale compreso nelle singole rate di ammortamento convenuto (comma 7);
- è indicato il capitale residuo che viene a determinarsi mese per mese a seguito dell’ammortamento (comma 8);
- le rate mensili comprendono, oltre alla quota di capitale rispettivamente indicato, gli interessi al tasso da determinare secondo i criteri di adeguamento previsti (comma 9).

Di conseguenza, per le rate da 25 a 240, la predeterminazione della quota capitale di ogni rata e del capitale residuo dopo il pagamento di detta quota imputata a capitale, è incompatibile con la determinazione del tasso futuro prevista all’art. 4, commi 1, 2 e 3. Infatti, per mantenere le condizioni di chiusura finanziaria, occorre che la somma delle quote capitali sia pari al capitale erogato, così come la somma delle rate attualizzate al tempo iniziale. Ma siccome le singole quote capitale e il capitale residuo sono già fissati (applicando la formula di calcolo della rata alla francese al tasso del 5,628%), è impossibile che il tasso di interesse corrisponda a quello determinato con l’applicazione dei criteri pattuiti in contratto.

Ciò risulta palesemente dal concreto ammortamento attuato nella specie, indicato a pagg. 3, 4 e 5 della perizia integrativa prodotta dall’attore (v. doc. n. 7) e confermato dal tecnico della banca a pagg. 9, 10 e 11 dalla perizia prodotta dalla convenuta (v. doc. n. 6).

Come si può constatare, il tasso di periodo (mensile 0,4690% = annuo 5,628%) è costante per le prime 24 rate (a parte inspiegabilmente la prima rata, che in entrambi i documenti porta il tasso periodico del 0,4681%, sebbene il totale della quota interessi, pari ad euro 327,01, corrisponda al tasso dello 0,4690% mensile). In seguito:

- per le rate da 25 a 35 (tot. 11) è stato applicato il tasso dello 0,3277% mensile (= 3,9324% annuo);
- per la rata 36 è stato applicato il tasso dello 0,3275% mensile (= 4,9300% annuo);
- per le rate da 37 a 43 (tot. 7) è stato applicato il tasso dello 0,3277% mensile (= 3,9324% annuo);
- per le rate da 44 a 55 (tot. 12) è stato applicato il tasso dello 0,3287% mensile (= 3,9444% annuo);
- per le rate da 56 a 60 (tot. 5) è stato applicato il tasso dello 0,3277% mensile (= 3,9324% annuo);

annuo);

- per la rata 61 è stato applicato il tasso dello 0,3440% mensile (= 4,1280% annuo);
- per le rate da 62 a 67 (tot. 6) è stato applicato il tasso dello 0,3930% mensile (= 4,7160% annuo);
- per le rate da 68 a 73 (tot. 6) è stato applicato il tasso dello 0,4420% mensile (= 5,3040% annuo);
- per le rate da 74 a 78 (tot. 5) è stato applicato il tasso dello 0,4800% mensile (= 5,7600% annuo);
- per la frazione del mese (7 giorni su 30) in cui è avvenuta l'estinzione (in corrispondenza della rata n. 79) il tasso giornaliero è stato dello 0,016% (= 0,1120% : 7), corrispondente al tasso mensile dello 0,4800% e al tasso annuo del 5,76% (identico a quello delle rate da 74 a 78).

In base alla clausola di determinazione degli interessi e in difetto di opzione per il tasso fisso da parte del mutuatario, il tasso successivo alla rata n. 24 avrebbe dovuto essere aggiornato ogni sei mesi, aggiungendo allo spread di 1,5 punti l'euribor 6 mesi rilevato “... il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° gennaio per le rate scadenti: l'ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno immediatamente successivi; il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° luglio per le rate scadenti: l'ultimo giorno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre immediatamente successivi ...”.

Pertanto i tassi avrebbero dovuto essere variati ogni sei mesi e determinati come segue¹:

- per la rata di giugno 2003: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.1.2003 (24.12.2002) = 2,868 + 1,5 = 4,368%
- per le 6 rate da luglio a dicembre 2003: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.7.2003 (25.6.2003) = 2,055 + 1,5 = + 1,5 = 3,555%
- per le 6 rate da gennaio a giugno 2004: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.1.2004 (22.12.2003) = 2,183 + 1,5 = 3,683%
- per le 6 rate da luglio a dicembre 2004: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.7.2004 (25.6.2004) = 2,185 + 1,5 = 3,685%
- per le 6 rate da gennaio a giugno 2005: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.1.2005 (28.12.2004) = 2,218 + 1,5 = 3,718%
- per le 6 rate da luglio a dicembre 2005: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.7.2005 (27.6.2005) = 2,093 + 1,5 = 3,593%
- per le 6 rate da gennaio a giugno 2006: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.1.2006 (27.12.2005) = 2,639 + 1,5 = 4,139%
- per le 6 rate da luglio a dicembre 2006: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.7.2006 (27.6.2006) = 3,24 + 1,5 = 4,74%
- per le 6 rate da gennaio a giugno 2007: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.1.2007 (22.12.2006) = 3,831 + 1,5 = 5,331%
- per le 6 rate da luglio a dicembre 2007: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.7.2007 (26.6.2007) = 4,295 + 1,5 = 5,795%

1 La misura dell'euribor è stata tratta dal sito ufficiale dell'EMMI (European Money Markets Institute), ossia <https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html>, cliccando sul segno “+” dell'anno di interesse, poi sul link dei dati storici che compare e quindi sul file [xls], prendendo il dato derivante dall'incrocio tra data e mese.

Applicando tali tassi, però, non si sarebbero potuti ottenere le quote capitale e il debito residuo indicati nell'allegato "C" richiamato dal contratto e dunque non sarebbe stato rispettato quanto previsto all'art. 4. Per mantenere gli importi capitali indicati in corrispondenza delle rate da 25 a 240, la banca ha dovuto applicare tassi diversi da quelli convenuti in contratto e per periodi diversi rispetto a quelli pattuiti (v. sopra).

La criticità delle clausole contenute nel contratto risiede nell'art. 4, poiché il capitale residuo (ovvero il debito residuo - ultima colonna a destra di tabella "C") e la sua evoluzione erano già stati fissati al tempo di stipula; in pratica, alla data del 23.4.2001, la banca ha stabilito che le quote capitali e quindi il debito residuo (= differenza tra la quota capitale ed il debito residuo all'epoca precedente) fossero impostati come predefiniti nell'allegato "C".

Quindi, stando alle clausole del mutuo, la banca avrebbe dovuto calcolare la rata n. 25, relativa a giugno 2003:

- applicando al debito residuo della rata n. 24 (lire 263.955.081) un interesse pari alla somma tra lo *spread* di 1,5 e l'euribor 6 mesi (rilevato come da art. 4, comma 5), cioè $1,5 + 2,868$ corrispondente ad un tasso finito del 4,368%;
- di conseguenza la quota interesse avrebbe dovuto essere pari a lire 960.976 ($= 263.955.081 \times 0,04368 \times 1/12$);
- la rata n. 25 (composta dalla quota capitale originariamente indicata dalla banca nell'allegato "C" in lire 708.434 e dalla quota interesse come sopra determinata di lire 960.976) avrebbe dovuto essere di lire 1.669.410, pari ad euro 862,18.

Le rate da n. 26 a n. 31, relative ai mesi da luglio a dicembre 2003, avrebbero dovuto essere calcolate:

- applicando al debito residuo della rata n. 25 (lire 263.246.647) un interesse pari alla somma tra lo *spread* di 1,5 e l'euribor 6 mesi (rilevato come da art. 4, comma 5), cioè $1,5 + 2,055$ corrispondente ad un tasso finito del 3,555%;
- di conseguenza la quota interesse avrebbe dovuto essere pari a lire 779.868 ($= 263.246.647 \times 0,03555 \times 1/12$);
- la rata n. 26 (composta dalla quota capitale originariamente indicata dalla banca nell'allegato "C" in lire 711.757 e dalla quota interesse come sopra determinata di lire 779.868) avrebbe dovuto essere di lire 1.491.625, pari ad euro 770,36.

Le rate da n. 32 a n. 43, relative ai mesi da gennaio a luglio 2004, avrebbero dovuto essere calcolate:

- applicando al debito residuo della rata n. 31 (lire 258.193.697) un interesse pari alla somma tra lo *spread* di 1,5 e l'euribor 6 mesi (rilevato come da art. 4, comma 5), cioè $1,5 + 2,183$ corrispondente ad un tasso finito del 3,683%;
- di conseguenza la quota interesse avrebbe dovuto essere pari a lire 792.439 ($= 258.193.697 \times 0,03683 \times 1/12$);
- la rata n. 32 (composta dalla quota capitale originariamente indicata dalla banca nell'allegato "C" in lire 732.022 e dalla quota interesse come sopra determinata di lire 792.439) avrebbe dovuto essere di lire 1.524.461, pari ad euro 787,00.

È superfluo verificare le rate a seguire, atteso che - evidentemente - se i tassi concretamente applicati dalla banca (cfr. tabella a pag. 3-5 del doc. n. 7 attoreo e tabella a pagg. 9-11 del doc. n. 6 della convenuta) sono diversi da quelli rilevati ai sensi del contenuto dell'art. 4 del contratto di mutuo, anche gli importi delle rate e delle relative quote interessi non possono che essere diversi.



Una prima criticità consiste dunque nella mancata corrispondenza tra gli interessi addebitati al mutuatario con decorrenza dalla rata n. 25 e quelli che il medesimo avrebbe dovuto versare fino al recesso anticipato (i primi sono superiori ai secondi).

Emerge comunque a prima vista (sia considerando le rate effettivamente addebitate, sia quelle calcolate secondo i criteri di indicizzazione previsti in contratto) che le rate non sono costanti, ragion per cui è palese che non è stato applicato l'ammortamento alla francese per il periodo successivo al primo biennio. Inoltre, applicando le regole previste nell'art. 4, le quote interesse non sono decrescenti, come nell'ammortamento alla francese (nelle rate da n. 26 a n. 31 l'interesse mensile è di lire 779.868, pari ad euro 402,76, nelle rate da 32 a 43 l'interesse mensile è di lire 792.439, pari ad euro 409,23). Per di più l'importo delle rate non varia secondo la periodicità stabilita, ma con cadenza del tutto arbitrariamente decisa dall'istituto.

In sostanza, l'aver stabilito al tempo iniziale che la distribuzione delle quote capitali deve mantenere la sequenza di cui all'allegato "C", conduce alla conclusione che il piano di rimborso non permette più di essere sviluppato secondo il sistema alla "francese" nei mesi successivi alla rata n. 24. Ciò perché la variabilità del tasso a decorrere dalla rata n. 25 rende impossibile rispettare le condizioni di chiusura finanziaria previste dai piani di ammortamento, ovvero che la somma delle rate attualizzate al tempo iniziale siano esattamente pari al capitale erogato. Affinché un piano così ideato possa chiudersi, dovrebbe per forza variare la quota capitale, ciò che secondo la pattuizione dell'art. 4 non può avvenire, in quanto le quote stesse ed il debito residuo sono stabiliti a priori.

Ne discende che, per quanto riguarda le rate dalla n. 25 in poi, la clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di cui trattasi, da un punto di vista giuridico, non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità del suo oggetto, richiesto a pena di nullità dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c., come costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. n. 12276/2010, secondo la quale *"affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse"*). A nulla rileva nel caso di specie che il metodo di calcolo degli interessi per le rate successive alla n. 24 sia stato specificato, perché l'art. 4, integrato dall'allegato "C" (a prescindere dal fatto che non è stato seguito ed ha generato interessi superiori a quelli che si sarebbero prodotti applicando i parametri contrattuali), prevedeva condizioni contrastanti tra loro, da cui l'impossibilità di determinare uno degli elementi fondamentali dell'accordo, ossia l'interesse.

Quanto alle conseguenze, è stato affermato da Cass. n. 1189/2003: *"È giurisprudenza costante di legittimità che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell'art. 1419 c.c., ha carattere eccezionale perché deroga al principio della conservazione del contratto e può essere dichiarata dal giudice solo in presenza di un'eccezione della parte che vi abbia interesse, perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto (Cass. 3 febbraio 1995 n. 1306)"*.

Cass. n. 16017/2008, sulla stessa linea, ha precisato: *"Questa Corte ha ritenuto che l'effetto estensivo della nullità della singola clausola o del singolo patto all'intero contratto, avendo carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione, non può essere dichiarato d'ufficio dal giudice ed è onere della parte che assume l'anzidetta estensione di allegare tempestivamente, e di provare con ogni mezzo idoneo, l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dal patto inficiato da nullità (Cass. 11.8.1980, n. 4921)"*.

In nessun punto delle difese dell'attore si eccepisce che senza la clausola, affermata e poi risultata nulla, il medesimo non avrebbe stipulato il contratto; di conseguenza opera la sostituzione delle clausole nulle ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c.

Questa conclusione vale per le rate dalla n. 25 a quella in cui si è verificato il recesso anticipato.

Ma vale anche per il biennio in cui nel testo del mutuo è stato indicato il T.A.N. e, per *relationem* nell'allegato sub "C", il metodo di ammortamento (francese), l'importo della rata costante, la quota capitale e la quota interessi delle singole rate, nonché il capitale residuo dopo il pagamento di ogni rata.

Richiamando quanto riportato all'inizio del paragrafo, occorre ricordare che nell'ammortamento di questo tipo è incontrovertito che le rate sono calcolate in regime di interesse composto, come precisato e ampiamente illustrato dal C.T.U., anche in replica alle osservazioni del C.T.P. banca.

Il C.T.U. ha comunque spiegato che la quota interesse delle singole rate dei diversi periodi è calcolata in regime di interesse semplice sul debito residuo del periodo precedente, perciò non si produce un effetto anatocistico, poiché con il pagamento della rata vengono pagati anche gli interessi maturati, che quindi non possono produrre a loro volta interessi.

Ma, ciò nonostante, la formula riportata all'inizio del paragrafo comporta la produzione di maggiori interessi derivanti dalla capitalizzazione (che in matematica finanziaria non è concetto necessariamente equivalente alla fattispecie dell'anatocismo nota al diritto). Come dimostrato dal C.T.U. (v. pagg. 33-37), ciò dipende dal fatto che il capitale via via rimborsato è produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili perché non giunti a scadenza (si tratta di interessi che sono in corso di maturazione). Infatti, l'importo della prima quota di interesse, indica come dopo un solo periodo l'istituto riscuota gli interessi anche relativi alle quote di capitale non scadute (in pratica è come se la banca ad ogni scadenza rinegoziasse il mutuo).

Il C.T.U., con ragionamento matematico, ha quindi dato evidenza del fatto che "... *la metodologia di costruzione del sistema di rimborso a rate costanti implica che il tasso di interesse tempo per tempo applicato diverga dal tasso effettivo risultante dal complesso dei flussi finanziari ... In risposta al quesito della S.V. Ill.ma si può oggettivamente affermare che il tasso effettivo applicato in contratto non è il 5,628% ma il 5,7755%*".

Lo sviluppo del piano allegato sub "C" al mutuo, è stato effettuato "... *all'interesse del 5,628% nominale annuo*" (art. 1). Il mutuatario pertanto ha formato la propria volontà sul fatto che le prime 24 rate, applicando il T.A.N. del 5,628%, sarebbero state ciascuna dell'importo di lire 1.946.383. Ma non è mai stato oggetto di accordo che dette rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali, né che l'interesse dovesse essere calcolato sul debito residuo, condizione essenziale dell'ammortamento con il sistema alla francese (come evidenziato dal C.T.U. a pag. 52 della perizia).

A nulla rileva, in contrario, che il mutuatario abbia sottoscritto lo sviluppo del piano di mutuo (all. "C" al contratto), poiché ciò è avvenuto in difetto di pattuizioni circa l'impatto sugli interessi dell'utilizzo di una formula per il calcolo di una rata costante caratterizzata da quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, ossia in capitalizzazione composta. Come è stato recentemente affermato in dottrina "... *il monte interessi, corrispondente all'effettivo esborso, è dipendente, oltre che dal TAN, dal regime impiegato; questo peculiare aspetto rimane facilmente sottratto all'attenzione dell'operatore retail che associa al TAN la misura del prezzo*". Poiché gli interessi prodotti dall'utilizzo dell'ammortamento alla francese sono superiori (in quanto risentono della capitalizzazione insita nella formula strutturata sulla produzione di interessi in misura esponenziale), sarebbe sufficiente, ai fini della determinatezza, che fosse indicata in contratto l'aliquota (più alta) corrispondente agli interessi espressi in regime semplice, che chiarirebbe qual è l'effettivo prezzo (limitatamente al tasso) del contratto.

A questo riguardo, nella tabella allegata alla perizia, il C.T.U. ha dimostrato che in regime di interesse composto il tasso che rende equivalenti i flussi (somma erogata contro somme a rimborso)



è pari nella specie al 5,8334% (tenendo conto anche dei costi del credito), mentre in regime di interesse semplice il tasso che rende equivalenti i flussi (somma erogata contro somme a rimborso) è pari al 7,9699%.

In sostanza, un T.A.N. in regime composto e l'equivalente T.A.N. in regime semplice, come è stato osservato in dottrina, *“conduce al medesimo risultato economico, ma solo quest'ultimo costituisce l'effettivo prezzo, espressione economica del costo in ragione d'anno al quale va incontro il mutuatario”* (nella specie, il C.T.U. ha calcolato che il tasso annuo indicato in contratto in capitalizzazione composta, pari al 5,628%, corrisponde al tasso annuo in capitalizzazione semplice del 5,7755%; mentre considerando anche tutti i costi il T.A.N. in regime finanziario di interesse composto è pari al 5,8334% e quello in interesse semplice è del 7,9699%).

Di fatto, l'applicazione del tasso nominale annuo convenuto in contratto senza alcuna specificazione del regime di calcolo dell'interesse determina una sottostima dell'onere posto a carico del mutuatario, al quale, come è stato aggiunto dalla medesima dottrina, *“... per lo più sfugge la dinamica esponenziale del tasso composto: intuitivamente non è così facile, anche per soggetti culturalmente emancipati ma non specializzati nella materia, percepire e acquisire consapevolezza della diversa dimensione del monte interessi che si viene a creare in un finanziamento a tasso composto rispetto ad un finanziamento a tasso semplice. D'altra parte, come accennato, il prezzo del finanziamento, più che dal tasso, è propriamente espresso dall'ammontare degli interessi corrisposti e questi ultimi dipendono anche dal regime finanziario adottato, congiuntamente alla frequenza temporale dei termini di pagamento”*.

È stato altresì puntualizzato in dottrina che nell'ammortamento alla francese *“... definito il valore della rata costante, è determinato il monte interessi e quindi il prezzo del finanziamento in termini assoluti”*; per cui *“... per determinare la corrispondente aliquota percentuale dell'interesse in ragione d'anno prevista dall'art. 1284 c.c., occorre definire il criterio di imputazione delle rate”*; è stato tuttavia osservato che *“... il monte interessi maggiorato, riveniente dalla rata costante determinata in regime composto, è indipendente dal criterio di imputazione (a capitale e interessi) della rata, in quanto nel regime composto è il montante ad ogni scadenza, dedotto l'importo della rata, ad essere produttivo di interessi”* (in tal modo gli interessi risultano pagati anticipatamente rispetto alla scadenza del capitale e al tempo stesso il monte interessi permane maggiorato nel valore esponenziale della capitalizzazione composta).

L'art. 1194 c.c., dunque, non rileva per smentire la correttezza del ragionamento del C.T.U., anche perché il prospetto a rate costanti elaborato in regime di interesse semplice² (v. pagg. 20-29) consente di verificare e validare tutte le condizioni di chiusura finanziarie (la somma delle quote capitali indicate nel prospetto è pari al capitale erogato; la somma delle rate, attualizzate al tempo iniziale è esattamente pari al capitale erogato).

È perciò consequenziale ritenere che le clausole inerenti il calcolo degli interessi non siano determinate, posto che ad un medesimo T.A.N. corrispondono monti interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato. Infatti, è stato evidenziato da autorevole dottrina che *“La criticità insorge se nel contratto di finanziamento con piano di ammortamento alla francese (a rata costante) è riportato il TAN ma non è convenuto né il regime finanziario, né il riferimento del*

² Di fatto, il sistema di rimborso cd. “alla francese” non è il solo che consenta di fissare una rata costante; il C.T.U. ha infatti dimostrato che ciò è possibile anche in regime di capitalizzazione semplice. L'unica (rilevante) differenza è che – al netto di spese ed oneri – nel caso di ammortamento alla francese il tasso effettivo è comunque diverso dal tasso nominale indicato in contratto, mentre con l'ammortamento in regime di interesse semplice secondo la formula indicata dal C.T.U. il tasso effettivo è uguale a quello nominale. Considerando anche le spese e gli oneri, nel primo caso (alla francese) è la capitalizzazione (insita nel calcolo della rata) ed i vari oneri che portano alla differenza tra tasso effettivo e tasso nominale, mentre nel caso di interesse semplice la differenza tra tasso effettivo e tasso nominale è da ascrivere solamente agli oneri aggiuntivi.

calcolo degli interessi - al capitale in scadenza o al debito residuo - e nell'allegato vengono riportati dei valori numerici che all'operatore retail, privo di un'expertise specifica, nulla dicono di tali scelte, che risultano di fatto diverse da quelle evocate dall'art. 821, 3° comma c.c.. Poiché, nella circostanza, per un medesimo tasso espresso dal TAN, l'ammontare degli interessi varia apprezzabilmente in funzione dei patti che regolano le modalità di produzione e pagamento, il prezzo del finanziamento può risultare, per l'operatore economico, formalmente inespresso e indeterminato. La legge matematica che regola la determinazione dell'oggetto del contratto rimane celata nell'implicito calcolo della rata, ponendo per altro un problema di rispetto dell'art. 1284 c.c. Se il medesimo TAN può dare luogo a due distinte e diverse prestazioni, senza l'esatta identificazione del regime finanziario adottato che consenta di 'eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto', viene meno il requisito di determinabilità imposto dall'art. 1284 c.c." (sulla validità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi stipulata ex art. 1284 c.c., si veda Cass. n. 25205/2014; conforme Cass. n. 8028/2018).

D'altra parte, il piano di ammortamento ha valore precettivo nella misura in cui è coerente in ogni suo aspetto con le previsioni contenute nel mutuo, rispetto al quale si pone come accordo esecutivo. Laddove il piano aggiunga elementi non previamente esplicitati nel contratto di mutuo, ad esempio riportando la misura con cui le rate sono ripartite in quota interessi e quota capitale, ma senza indicare che il regime finanziario è in capitalizzazione composta e quindi comporta la produzione di maggiori interessi dovuti ad un'esazione anticipata rispetto alla scadenza delle rate, non è in grado di sanare l'indeterminatezza della clausola.

Da quanto sopra discende la violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c., non in quanto l'ordinamento vieti l'utilizzo della capitalizzazione composta (a meno che produca anatocismo), bensì perché non può affermarsi la conformità a detta norma del criterio di determinazione degli interessi (nella specie ultralegali) indicato in contratto, che produce effetti invalidanti anche sulla volontà contrattuale del mutuatario in merito alla relativa clausola, poiché - come espresso dalla S.C. - se le difficoltà di calcolo non rilevano, i criteri di calcolo devono però essere riportati con esattezza in contratto.

A livello di conseguenze, il terzo comma dell'art. 1284 c.c. prevede l'applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello ultralegale.

Sebbene l'attore abbia dato evidenza delle rate in concreto pagate (v. doc. n. 2), il mancato calcolo da parte del C.T.U. delle rate al tasso sostitutivo sopra indicato, non consente allo stato di stabilire gli importi pagati in eccesso dal mutuatario fino al recesso anticipato, avvenuto il 7.12.2007.

Ciò tuttavia non osta all'indicazione del principio in virtù del quale dovrà essere determinata la somma che la banca dovrà restituire all'attore ex art. 2033 c.c..

Il piano di ammortamento dovrà quindi essere rimodulato a rata costante in regime di interesse semplice e, a parziale modifica di quanto ritenuto in altre decisioni, con applicazione del tasso legale, fermi restando gli oneri e le spese pattuiti.

La domanda basata sull'indeterminatezza del criterio di calcolo degli interessi è perciò fondata.

L'attore ha anche chiesto gli interessi sulle somme indebitamente riscosse dalla banca.

Sul punto, l'art. 2033 c.c. prevede che, oltre al capitale, il soggetto che ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto anche ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Per giurisprudenza pacifica, in tema di indebito oggettivo, la buona fede della parte che ha ricevuto il pagamento non dovuto è presunta per principio generale, sicché grava sul soggetto che ha effettuato il pagamento non dovuto l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta (cfr. Cass. n. 10815/2013), posto che ai sensi dell'art. 2033 c.c.

rileva la nozione in senso soggettivo di buona fede, datane dall'art. 1147 comma 1, c.c. (cfr. Cass. n. 9865/1995, Cass. n. 8587/2004, Cass. n. 12211/2007, Cass. n. 5419/1996).

Gli interessi sono quindi dovuti con decorrenza dalla domanda.

4- Le spese di lite

Parte attrice deve ritenersi totalmente vittoriosa, in conseguenza dell'accoglimento di una tra le domande formulate. Il valore della domanda è peraltro indeterminabile, posto che non è stata determinata l'entità dell'importo dovuto in restituzione.

Stante la soccombenza e in virtù del principio di causalità, la convenuta dovrà quindi pagare ai procuratori dell'attore, dichiaratisi antistatari, le spese di lite, che – in applicazione del D.M. n. 55/2014 e tenuto conto dello scaglione inferiore per le controversie di valore indeterminabile (da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 – v. art. 5, comma 6) – vengono liquidate in complessivi euro 7.741,00, di cui euro 477,00 per spese ed euro 7.264,00 per compensi (euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro 1.720,00 per la fase istruttoria ed euro 2.767,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa o assorbita:

1- dispone che il piano di ammortamento del contratto di mutuo del _____ a rogito del Notaio _____, rep. n. _____, racc. n. _____, stipulato tra F. _____ e Banca _____, venga rideterminato con rata costante in regime finanziario di interesse semplice ed applicazione del tasso di interesse legale, fermi restando gli oneri e le spese pattuiti;

2- condanna Banca _____ a restituire a F. _____ la differenza tra gli interessi dallo stesso versati dalla rata n. 1 fino all'estinzione anticipata avvenuta il 7.12.2007 e quelli dovuti in base all'ammortamento stabilito al punto 1, oltre agli interessi di legge dalla data della sentenza al saldo effettivo;

3- condanna Banca _____ a pagare agli avv. _____, dichiaratisi antistatari, le spese legali della presente causa, liquidate in complessivi euro 7.741,00, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge;

4- pone a carico di Banca _____ le spese di C.T.U.

Cremona, 28 gennaio 2019.

Il G.O.P.
Avv. Nunzia Corini